

ORGANI DEL CONI E DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)

La proposta di legge del PD – già approvata dal Senato – interviene sui mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, degli organi del Comitato italiano paralimpico (CIP) e definisce nuovi limiti al rinnovo dei mandati degli stessi.

Si fissa un tetto massimo di tre mandati quadriennali per il Presidente e altri componenti della Giunta nazionale del CONI e – in mancanza di adeguamento – si prevede che il Comitato possa nominare un commissario ad acta tenuto a disporre tali modifiche.

Si dispone anche - innovando rispetto all'assetto vigente - che il Presidente e i membri degli organi direttivi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva non possano svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti.

Come ha affermato la relatrice del provvedimento, Maria Coscia (PD), «consentire una durata fino a tre mandati degli organismi dirigenti del CONI e delle Federazioni, che comunque dovranno conquistarsi con elezioni ogni quattro anni la conferma del loro mandato, costituisce un'opportunità notevole, per garantire maggiore continuità nella promozione di una presenza attiva del nostro Paese in ambito internazionale, sia al fine di realizzare il più ampio successo dei nostri atleti nelle varie discipline, che per concorrere ad ospitare nel nostro Paese prestigiose competizioni ed eventi sportivi internazionali».

Si introduce, inoltre, una disposizione sugli organi del Comitato italiano paralimpico (il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti) prevedendo, anche per tali organi, il limite di 3 mandati quadriennali.

Di rilievo, come ha sottolineato la relatrice, il principio introdotto in sede referente in Commissione Cultura sul tema della promozione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'accesso agli organi di direttivo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento “Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpici” AC 3960-A – relatrice Maria Coscia (PD) – e ai [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

DURATA E NUMERO DEI MANDATI DEL CONI

Gli organi del CONI restano, come già previsto dalla norma modificata, **in carica 4 anni** e i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. **Aumenta invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati** che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), per i quali continua a non essere previsto alcun limite.

Le disposizioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI e le stesse previsioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

- [Elenco delle 45 Federazioni sportive nazionali](#)
- [Elenco delle 19 Discipline sportive associate](#)

PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE FEDERAZIONI

Si conferma che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono le **procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi**. Vengono promosse le **pari opportunità fra uomini e donne**.

Si stabilisce, anche in questo caso, inoltre, che gli stessi organi **restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di tre mandati**. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, **i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega** in Assemblea al fine, in particolare, di **limitare le concentrazioni di deleghe** di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque¹. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al nuovo limite stabilito, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore.

La disciplina **si applica anche agli Enti di promozione sportiva**, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)

Per quanto concerne il **Comitato italiano paralimpico (CIP)**, si aumenta a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale (ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale) e sopprime la previsione relativa al termine di inizio per il computo dei

¹ Qualora le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

mandati. Inoltre, stabilisce che la stessa disciplina si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CIP

Si conferma che gli statuti delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche prevedono le **procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi**, promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Anche in questo caso, il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica 4 anni. Si dispone poi che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti (fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie). Si disciplina il voto per delega nelle assemblee e si dispone, che la disciplina prevista si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive paralimpiche.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Si dispone che, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI **adegua lo statuto** alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiara decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI che non hanno i requisiti per la permanenza in carica.

Allo stesso modo, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP adeguava lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. Inoltre, entro 4 mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline sportive paralimpiche e gli Enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle nuove previsioni. Infine, dispone, in via transitoria, che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite di mandati (tre), possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.